

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE
LEGGE REGIONALE 07.10.2002, N. 23 e successive modificazioni ed integrazioni
"Interventi in materia di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni in atmosfera".

TRA

La Banca _____ con sede in _____, _____, rappresentata dal _____ qui di seguito indicata per brevità
"Banca"

E

L'Istituto Finanziario Regionale Piemontese FINPIEMONTE S.p.A. con sede in Torino, Galleria San Federico n.
54 – Torino, rappresentata dal _____, nato a _____, il _____, qui di seguito indicata per brevità
"Finpiemonte".

PREMESSO

- a) che la Regione Piemonte con D.G.R. n. 98-1247 dell'11 gennaio 2007 ha approvato lo Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento, in attuazione della l.r. 7 aprile 2000, n. 43, "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico" e ad integrazione ed aggiornamento delle azioni già previste nel Piano regionale energetico-ambientale di cui alla l.r. 7 ottobre 2002, n. 23, "Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale";
- b) che con D.G.R. del 23 gennaio 2006, n. 37-2040, e D.G.R. del 20 novembre 2006, n. 28-4372, la Regione Piemonte ha destinato al Fondo per il sostegno di interventi di uso razionale dell'energia nell'industria e nel settore pubblico e privato di cui alla l.r. n. 23/2002, risorse finalizzate all'erogazione di contributi in conto interessi per l'incentivazione degli interventi in materia di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni in atmosfera, previsti dallo Stralcio di Piano riscaldamento e condizionamento, e, per l'attivazione e il funzionamento del fondo medesimo, ha affidato a Finpiemonte S.p.A. le attività funzionali alla concessione ed erogazione delle agevolazioni nella misura iniziale di euro 5.654.430,00;
- c) che con apposita convenzione tra la Regione Piemonte e Finpiemonte è stato previsto l'intervento dei fondi regionali per la concessione di contributi in conto interesse ai soggetti beneficiari;
- d) che la Banca si dichiara disponibile, previa stipula della presente Convenzione, ad esaminare richieste di finanziamento, secondo le finalità sopra esposte, da effettuarsi con mezzi propri, ed inoltre a gestire, come mandataria senza rappresentanza di Finpiemonte, le somme che da questa le saranno trasferite per la concessione dei contributi in conto interesse.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

-Articolo 1-

Tutto quanto in premessa è parte integrante della convenzione.

-Articolo 2-

La forma tecnica consisterà in un finanziamento a rientro, valido fino a revoca e fino al 100% dell'investimento ammesso, erogato in un'unica soluzione.

Il tasso del finanziamento sarà fisso per la durata di tre mesi e quindi rideterminato alle scadenze del 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ogni anno in base alla seguente modalità:

Eurirs a 5 anni pubblicato sul Sole 24Ore del giorno lavorativo precedente, arrotondato allo 0,05% superiore, maggiorato di una spread pari a 1,10 (spese di istruttoria pratica e commissioni pari all'1% dell'importo del finanziamento) per imprese, condomini, soggetti pubblici e società di gestione energetica, e pari a 1,60 per le persone fisiche (comprensivo di spese e commissioni).

Il tasso sarà di volta in volta comunicato con lettera a parte a Finpiemonte.

Fino al 30/06/07 sarà dettagliato come segue:

- imprese, condomini, soggetti pubblici, società di gestione energetica: tasso fisso 5,25%
- persone fisiche: tasso fisso 5,75%

Il finanziamento potrà avere durata fino al massimo di 60 mesi (sessanta mesi). Il rimborso del finanziamento è stabilito in rate trimestrali costanti posticipate secondo un piano di tipo "francese" scadenti il 15/3, 15/6, 15/9 ed il 15/12 di ogni anno, con preammortamento tecnico dalla data di erogazione sino a 15/3, 15/6, 15/9 ed il 15/12 di ogni anno, data di inizio del periodo di ammortamento.

Finpiemonte corrisponderà ai soggetti beneficiari, un contributo agli interessi in forma attualizzata al tasso del finanziamento ed in unica soluzione, tramite la Banca nella seguente misura:

- 60% nel caso di soggetti pubblici, persone fisiche e condomini, nonché di microimprese, così come definite all'art. 2, comma 3 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005, che siano proprietari o titolari di diverso diritto reale di godimento degli edifici collocati in Piemonte, oggetto degli interventi proposti. Qualora i costi di investimento ammessi ammontino ad una cifra compresa tra € 2.500 e € 10.000, l'entità dell'intervento agevolativo è fissata pari al 100% degli interessi;
- 30% degli interessi nel caso delle imprese (escluse le microimprese), proprietarie o titolari di diritto reale di godimento degli edifici collocati in Piemonte, oggetto degli interventi proposti, nonché delle società di gestione energetica che operano gli interventi per conto dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 3.

La Banca, in caso di revoca del finanziamento, restituirà il contributo pro quota a Finpiemonte.

- Articolo 3-

Le domande di finanziamento, accompagnate da una relazione riassuntiva delle caratteristiche dell'iniziativa, dovranno pervenire a Finpiemonte, redatte secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. in premessa.

-Articolo 4-

Finpiemonte provvederà a trasmettere la relazione tecnica sul programma di investimento al Comitato Tecnico di Valutazione previsto dalla convenzione con la Regione Piemonte.

-Articolo 5-

Il Comitato Tecnico di Valutazione e la Banca avvieranno autonomamente le proprie istruttorie e potranno chiedere ai soggetti interessati ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

-Articolo 6-

Al termine della procedura di istruttoria, il Comitato Tecnico e la Banca comunicheranno a Finpiemonte le seguenti determinazioni:

- i limiti di disponibilità alla concessione del finanziamento richiesto o la non concessione del finanziamento stesso.

-Articolo 7-

La Banca convenzionata invierà a Finpiemonte tutte le evidenze connesse al finanziamento erogato.

-Articolo 8-

In caso di revoca, la Banca attiverà tutte quelle azioni che riterrà necessarie e utili e nei modi e nei tempi valutati opportuni per il recupero del credito.

-Articolo 9-

Al fine dell'accertamento delle somme dovute faranno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca convenzionata.

-Articolo 10-

La soluzione di ogni controversia in dipendenza dell'applicazione e interpretazione della presente convenzione, o comunque connessa o dipendente, sarà demandata al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati, uno per ciascuno, dalle parti contendenti ed il terzo designato dalle parti stesse di comune accordo, oppure, in caso di loro disaccordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino. Se le parti fossero più di due, gli arbitri saranno (tutti) nominati di comune accordo tra esse o, in difetto di accordo, dal Presidente sopra menzionato.

-Articolo 11-

La presente convenzione entrerà in vigore dalla data della firma e sarà valida fino al 31 dicembre dell'anno successivo, ferme restando, in ogni caso, le operazioni già concesse. La presente convenzione sarà comunque prorogabile tacitamente di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni scadenza annuale. Qualunque onere fiscale derivante dal presente contratto o che comunque dovesse derivare dall'applicazione della convenzione, resta a carico di Finpiemonte.

-Articolo 12-

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio rispettivamente:

FINPIEMONTE S.p.A. presso la propria sede sita in Galleria San Federico, 54 – Torino

Banca presso la propria sede sita in _____ - _____

Torino, _____

Finpiemonte S.p.a.

Banca

Allegato 1

**CIRCOLARE ALLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE
LEGGE REGIONALE 07.10.2002, N. 23 e successive modificazioni ed integrazioni
“Interventi in materia di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni in atmosfera”**

- Il tasso del finanziamento erogato al singolo beneficiario sarà fisso per tutta la durata del rimborso (fino a 60 mesi).

- Il tasso di stipula dei finanziamenti sarà rideterminato periodicamente (31/3, 30/6, 30/9, 31/12) secondo le modalità descritte all'art. 2 della Convenzione.
- Ai fini della determinazione di tale tasso di stipula si intende l'Eurirs lettera (a 5 anni pubblicato sul Sole 24Ore del giorno lavorativo precedente).
- Il contributo in conto interessi verrà erogato da Finpiemonte ai beneficiari, tramite la Banca, in forma attualizzata al tasso del finanziamento espresso in forma equivalente ed in un'unica soluzione. Si rimanda all'art. 2 della presente Convenzione per le modalità di restituzione del contributo nei casi di revoca dell'agevolazione o di insolvenza del beneficiario.